



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2026

Modifica all’articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, concernente l’indicazione del codice alfanumerico dei contratti collettivi nazionali di lavoro nelle comunicazioni telematiche in materia di infortuni sul lavoro dirette all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge introduce una modifica all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, al fine di estendere l'obbligo di indicazione del codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) anche alle comunicazioni e alle denunce in materia di salute e di sicurezza sul lavoro trasmesse dai datori di lavoro all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'intervento si inserisce nel quadro del recente accordo interistituzionale sottoscritto tra l'INAIL e il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), il 10 marzo 2025, volto anche a rafforzare l'integrazione informativa e la tracciabilità dei dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

Nell'ambito di tale accordo, le parti hanno anche convenuto sulla necessità di potenziare il collegamento tra l'evento denunciato e la disciplina collettiva di lavoro applicata al lavoratore, con l'obiettivo di migliorare le analisi statistiche e la capacità valutativa dei rischi.

A tal fine, con il presente disegno di legge si prevede che il datore di lavoro, nelle comunicazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché nelle denunce di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, trasmesse in via telematica all'INAIL, debba indicare il codice alfanumerico

unico attribuito dal CNEL al CCNL che regola il rapporto di lavoro.

Il codice, introdotto dal citato articolo 16-*quater*, costituisce un identificativo univoco dei CCNL depositati presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, di cui all'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. Questo è attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del CCNL, secondo criteri definiti d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Tale sistema di codificazione risponde all'esigenza, già riconosciuta dal legislatore, di uniformare e di semplificare l'indicazione del CCNL nei molteplici adempimenti a carico del datore di lavoro verso le amministrazioni pubbliche, mediante una classificazione unica, omogenea e dinamica.

La codificazione unitaria dei CCNL permette di unificare gli identificativi contrattuali utilizzati dalle diverse amministrazioni e di garantire, grazie all'obbligo di deposito dei contratti entro trenta giorni dalla stipulazione presso il CNEL, un aggiornamento costante e completo del sistema. Tale codificazione contribuisce, inoltre, ad alleggerire le attività amministrative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS.

L'estensione dell'utilizzo del codice alfanumerico unico ai flussi informativi verso l'INAIL è pienamente coerente con tali obiettivi, consentendo di associare in modo sistematico ogni denuncia di infortunio o di malattia professionale alla specifica disciplina contrattuale applicata. Ciò migliora significativamente la qualità dei dati disponibili per la prevenzione e per le attività di vigilanza, in un contesto nel quale la corretta

applicazione del CCNL incide direttamente sull'organizzazione del lavoro, sulla gestione dei rischi e sulla tutela della salute dei lavoratori.

L'adempimento previsto si conforma ai compiti del datore di lavoro in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come definiti dall'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e si inserisce in modo coerente nel sistema delle comunicazioni telematiche già operative nei rapporti tra i datori di lavoro e l'INAIL.

La modifica proposta non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché l'integrazione delle banche di

dati e il conseguente adeguamento delle procedure informatiche rientra negli ordinari interventi di manutenzione dei sistemi delle amministrazioni interessate e non comporta incrementi strutturali della spesa.

Il presente disegno di legge si limita, dunque, a rendere cogente, per finalità di prevenzione e di monitoraggio, un'informazione già disponibile nel sistema pubblico e già oggetto di codificazione unitaria, completando il quadro degli obblighi comunicativi dei datori di lavoro e dando attuazione agli impegni assunti nel citato accordo interistituzionale del 10 marzo 2025 tra l'INAIL e il CNEL.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *I-bis*. Il codice di cui al comma 1 è inserito nelle comunicazioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e nelle denunce di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, trasmesse per via telematica all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».